

COMUNE DI PORTO VIRO

(Provincia di Rovigo)

REGOLAMENTO

DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

(Adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 03/05/01)

**IL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PER LA
DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.25 del 03.05.2001;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 07.05.2001 per 15 giorni consecutivi;
- è pervenuto al Comitato Regionale di Controllo il giorno 11.05.2001 al n.2983;
- è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 05.06.2001;
- **è entrato in vigore il 5 giugno 2001**

Porto Viro, li 06 giugno 2001

Il Segretario Comunale

f.to dr. Ernesto Boniolo

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 2 - Istanze

Art. 3 - Petizioni

Art. 4 - Proposte

CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 5 - Norme generali

Art. 6 - Consultazione mediante assemblea pubblica

Art. 7 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione - conclusioni

Art. 8 - Consultazione attraverso schede

Art. 9 - Consultazione attraverso sondaggio

Art. 10 - Esame dei risultati della consultazione

CAPO III - REFERENDUM COMUNALI NORME GENERALI

Art. 11 - Finalità

Art. 12 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

Art. 13 - Iniziativa referendaria

Art. 14 - Iniziativa del Consiglio Comunale

Art. 15 - Iniziativa dei cittadini

Art. 16 - Raccolta e deposito delle firme dei sottoscrittori

CAPO IV - PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 17 - Norme generali

Art. 18 - Indizione del Referendum

Art. 19 - Chiusura delle operazioni referendarie

CAPO V - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 20 - Organizzazione e procedure di votazione

Art. 21 - I certificati elettorali

Art. 22 - L'Ufficio di Sezione

- Art. 23 - Organizzazione ed orario delle operazioni
Art. 24 - Determinazione dei risultati dei Referendum

CAPO VI - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

- Art. 25 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti
Art. 26 - Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni

CAPO VII - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

- Art. 27 - Effetti del Referendum e Provvedimenti del Consiglio Comunale
Art. 28 - Informazione dei cittadini

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Scheda per il Referendum
Art. 30 - Entrata in vigore

ALLEGATO "A"
Fac-simile scheda di votazione

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione dei cittadini, in attuazione di quanto previsto dall'art.8 del T.U.E.L. e dal titolo VI° dello Statuto del Comune.
- 2) In particolare, sono disciplinate le modalità di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione:
 - a) istanze, petizioni e proposte ad organi del Comune (artt.58, 59 e 60 dello Statuto);
 - b) consultazioni della popolazione (art.65 dello Statuto);
 - c) referendum consultivo (artt.66 e 67 dello Statuto).

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 2 - Istanze

- 1) I cittadini residenti nel Comune maggiori di 16 anni, singoli e/o associati, le Associazioni, i Comitati ed i Soggetti Collettivi in genere con sede nel territorio comunale, possono presentare istanze con le quali chiedere ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Le istanze, presentate al Sindaco in forma scritta, devono essere sottoscritte con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo di tutti i proponenti ed indicare con chiarezza la/le persone a cui deve essere fornita la risposta.
- 3) La risposta all'interrogazione deve essere fornita per iscritto entro 30 (trenta) gg. dal Sindaco, dal Segretario Generale o dal responsabile del Settore/Servizio, a seconda della natura politica o gestionale della materia oggetto della istanza.
- 4) Della istanza e della conseguente risposta fornita, sarà data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Comunale e contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.

Art. 3 - Petizioni

- 1) Tutti i cittadini residenti nel Comune e maggiori di anni 16, possono rivolgersi in forma collettiva agli Organi dell'Amministrazione Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

- 2) Le petizioni, presentate in forma scritta e contenenti tutti gli elementi di cui al 2° comma del precedente art.2, devono essere indirizzate all'organo comunale e devono specificare l'oggetto, nonché il referente cui indirizzare ogni conseguente comunicazione.
- 3) Dopo l'istruttoria effettuata dal responsabile del settore/servizio interessato, la petizione viene assegnata all'organo competente per materia; in caso di incertezza sull'individuazione dell'organo competente alla trattazione della petizione, decide il Sindaco.
- 4) L'organo competente procede, nel termine di 60 gg. dalla presentazione, all'esame della petizione e, se ritiene di aderirvi, predispone le modalità di intervento del Comune sulle questioni sollevate, mentre in caso contrario, ne dispone l'archiviazione. In entrambi i casi, la procedura deve essere conclusa con l'adozione di un provvedimento espresso.
- 5) In caso di mancato rispetto del termine del comma precedente, ciascun Consigliere potrà sollevare la questione in Consiglio Comunale che sarà tenuto a trattare in seduta pubblica la petizione stessa. Anche in quest'ultimo caso, la procedura deve essere conclusa con l'adozione di un provvedimento espresso.
- 6) Della petizione e dei conseguenti provvedimenti, sarà data comunicazione al/ai soggetti proponenti e ai capigruppo consiliari, oltre a garantire adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Art. 4 - Proposte

- 1) La proposta è la richiesta di adozione di atti amministrativi da parte del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.
- 2) Essa deve essere presentata al Sindaco e contenere la sottoscrizione autenticata nelle forme di legge a pena di inammissibilità, di almeno 250 cittadini residenti nel Comune e maggiori di età, nonché uno o più referenti e un domicilio per le comunicazioni.
- 3) La proposta, a pena di inammissibilità, deve essere redatta per iscritto; riguardare un oggetto determinato e di competenza comunale; essere redatta in articoli - se ha ad oggetto una disciplina regolamentare; contenere una valutazione realistica, seppur sommaria, delle spese presunte che essa può determinare.
- 4) Il Sindaco, entro 60 gg. dal ricevimento, la trasmette all'Organo di competenza, corredata dei pareri dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario Generale che ne attestano l'ammissibilità.
- 5) Entro i successivi 60 gg. l'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa, nella persona del/dei referenti, al fine di giungere ad

eventuali soluzioni concordate, nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse.

- 6) Nei successivi 30 gg., la proposta verrà iscritta all'Ordine del Giorno ed esaminata dall'Organo competente. La delibera sulla proposta verrà comunicata al/ai referenti ed adeguatamente pubblicizzata con affissione all'Albo Pretorio Comunale e dovrà essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è stata accolta o respinta.

CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 5 - Norme generali

- 1) Il presente capo disciplina le forme di consultazione dei cittadini residenti. La consultazione può riguardare l'intera popolazione del Comune, oppure gli abitanti di un singolo quartiere o frazione o località comunali, oppure singole categorie o gruppi sociali, in ragione dell'oggetto della consultazione stessa.
- 2) La consultazione della popolazione ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, deve riguardare provvedimenti amministrativi di carattere generale, su materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 3) La consultazione può essere richiesta dal 10% della popolazione interessata, o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. Essa viene indetta dal Sindaco e vi possono partecipare i cittadini residenti maggiori di anni 16.
- 4) Nel caso di consultazione a richiesta della popolazione, la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini, nella misura percentuale sopraevidenziata, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito nei commi 2° e 3° del successivo art.16, relativo alla procedura per l'indizione del Referendum consultivo comunale, sostituendosi in tal caso, nella relativa documentazione, il riferimento alla consultazione popolare.
- 5) L'indizione della consultazione deve essere preceduta da apposita deliberazione consiliare che determina l'ammissibilità dell'oggetto, l'ambito territoriale, i destinatari, il termine entro il quale deve avere luogo, nonché le modalità di svolgimento tra quelle previste al successivo comma 5).
- 6) La Consultazione popolare può avere luogo in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante assemblea pubblica;
 - b) attraverso schede;
 - c) attraverso sondaggio.

In ogni caso il quesito oggetto della consultazione deve essere formulato in maniera chiara ed inequivoca, in modo da consentire una risposta certa sul punto di vista del cittadino.

- 7) Dell'indizione della consultazione dovrà essere data adeguata pubblicità mediante manifesti esposti nei luoghi pubblici e/o avvisi da recapitare alla residenza dei cittadini interessati, a mezzo comunicati alla stampa ed agli altri organi di informazione e in tutti gli altri modi ritenuti più opportuni, comunque tali da assicurare la più ampia diffusione dell'oggetto e dei termini in cui verrà svolta la consultazione stessa.
- 8) Il Sindaco, all'atto di indire la consultazione, nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura, curare la tutela della riservatezza, garantire la libera espressione delle opinioni e trasmettergli, infine, le risultanze della consultazione.

Art. 6 - Consultazione mediante assemblea pubblica

- 1) La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alla vita del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione.
- 2) La convocazione dell'assemblea è indetta dal Sindaco in esecuzione di una apposita delibera del Consiglio Comunale.
- 3) L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
- 4) Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data e il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso alla popolazione nelle forme di cui all'art.5 comma 6°.
- 5) Alle assemblee il Sindaco invita obbligatoriamente il Presidente della Commissione consiliare competente per materia e l'Assessore delegato per la stessa, nonché i rappresentanti dei Comitati promotori della consultazione. All'Assemblea possono, altresì, partecipare, con diritto di prendere la parola, gli Assessori e i Consiglieri comunali che intendono presenziarvi.

Art. 7 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione - conclusioni

- 1) Le assemblee pubbliche sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
- 2) All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

- 3) La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.
- 4) Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.
- 5) Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

Art. 8 - Consultazione attraverso schede

- 1) La consultazione della popolazione può avvenire sulla base di uno o più quesiti o di un questionario formulato su una scheda di carta inviata a tutti i cittadini interessati presso la propria abitazione.
- 2) Le schede, previamente vidimate dal Responsabile del Procedimento, devono contenere l'indicazione della data in cui si effettuerà la consultazione, riportare con chiarezza l'oggetto e le modalità di espressione dell'orientamento del cittadino.
- 3) Nel giorno ed ore stabilite per la consultazione, la scheda dovrà essere riconsegnata personalmente dal cittadino consultato nei luoghi all'uopo individuati. All'atto della riconsegna della scheda la persona consultata apporrà la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto al voto a comprova della sua partecipazione alla consultazione.
- 4) Le operazioni di scrutinio delle schede saranno curate direttamente dal Responsabile del Procedimento e da un ufficio da questi nominato che, a conclusione dello spoglio, comunicherà al Sindaco l'esito della consultazione.
- 5) Durante tutte le operazioni di consultazione dovrà essere garantita la massima conoscenza da parte dei cittadini, l'assoluta trasparenza del procedimento, la libera e segreta espressione del voto.

Art. 9 - Consultazione attraverso sondaggio

- 1) La consultazione della popolazione può effettuarsi anche attraverso sondaggi.

- 2) Il Responsabile del Procedimento contatta alcune società specializzate e procede all'appalto del sondaggio e della conseguente elaborazione dei dati.
- 3) Per quanto riguarda gli adempimenti preliminari e organizzativi di tale forma di consultazione, si applicheranno le disposizioni dei precedenti artt.5 e 8, ancorché compatibili con la sua peculiarità.

Art. 10 - Esame dei risultati della consultazione

- 1) L'esame da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota non inferiore al 50,1% degli aventi diritto.
 - 2) Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione popolare in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
- L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

CAPO III - REFERENDUM COMUNALI

NORME GENERALI

Art. 11 - Finalità

- 1) Il Referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla Legge e disciplinato dall'art.66 dello Statuto com.le e dal presente Regolamento.
- 2) L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate le modalità di copertura finanziaria per attuare le proposte.
- 3) I Referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
- 4) In ogni caso non sono ammissibili referendum concernenti materie che non siano di esclusiva competenza locale, che abbiano oggetto contrastante con la costituzione, con le Leggi o con lo Statuto, che riguardino attività amm.ve vincolate da Leggi statali o regionali ovvero concernenti tributi e tariffe.

- 5) E' altresì inammissibile il referendum quando abbia ad oggetto materie che siano state sottoposte a consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Art. 12 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

- 1) Ogni anno è ammessa una sola sessione referendaria e, nell'ambito di questa, sono ammessi un massimo di due argomenti con due questioni ciascuno.
- 2) La consultazione referendaria viene effettuata in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con le altre operazioni di voto indicate dall'art.11 punto 3 del presente regolamento.
- 3) La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari e, se d'iniziativa popolare, il comitato promotore del referendum, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
- 4) Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni provinciali o comunali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data.
- 5) I referendum non possono essere tenuti quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 13 - Iniziativa referendaria

- 1) I referendum sono indetti dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a. per iniziativa dello stesso Consiglio, quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - b. per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei Promotori.

Art. 14 - Iniziativa del Consiglio Comunale

- 1) L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
- 2) La proposta di indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta (metà più uno) dei propri componenti, compreso a tal fine il Sindaco, così come previsto dal D.Lgs 267/2000.

- 3) La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 15 - Iniziativa dei cittadini

- 1) I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione di almeno 30 elettori residenti nel Comune, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da almeno cinque di essi, ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
- 2) Il Comitato o il suo rappresentante, sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia nella Segreteria Generale.
- 3) Il Sindaco convoca, entro quindici giorni dalla consegna della richiesta dei sottoscrittori, la Commissione per i referendum composta da:
 - a) Segretario Generale, che la presiede;
 - b) Capo Settore III° SS.DD. - Fiscalità Com.le;
 - c) Responsabile dell'ufficio elettorale comunale, con funzioni anche di verbalizzante.La Commissione viene integrata, solo per questa fase, con il Responsabile del Settore competente per la materia che forma oggetto del quesito referendario.
La Commissione, verificata preliminarmente la regolarità della procedura di presentazione della richiesta di referendum, esprime il proprio motivato parere sull'ammissibilità del quesito proposto, tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti, dello Statuto Comunale e del presente Regolamento.
- 4) Ove la Commissione rilevi irregolarità procedurali e/o la necessità di perfezionare o integrare il quesito proposto per renderlo più chiaro ed univoco, invita il Comitato promotore a provvedere nel termine di 15 giorni. Delle adunanze della Commissione deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti.
- 5) Entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione, la Commissione rimette al Sindaco e al Rappresentante del Comitato promotore il proprio motivato parere sul quesito proposto.
- 6) Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del parere il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per deliberare sull'ammissibilità del referendum, previo - eventuale - esame dell'argomento da parte della competente Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali.

- 7) Il Consiglio Comunale, con voto palese e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, come al precedente art. 14, comma 2°, dichiara, con deliberazione motivata, l'ammissibilità o meno del referendum. Col medesimo atto stabilisce il termine di avvio della raccolta delle firme dei sottoscrittori e quant'altro previsto nel successivo art.17, comma 3°.
- 8) Dal momento della dichiarazione di ammissibilità, nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.

Art. 16 - Raccolta e deposito delle firme dei sottoscrittori

1. Copia della deliberazione consiliare che ha dichiarato ammissibile il referendum, divenuta esecutiva, viene notificata al Comitato Promotore il quale procede, a decorrere dal giorno stabilito per l'avvio della procedura, alla raccolta delle firme dei sottoscrittori in numero non inferiore al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale il referendum è stato ammesso.
2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "COMUNE DI PORTO VIRO - RICHIESTA DI REFERENDUM COMUNALE" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Generale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio e li numera progressivamente.
3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile: il Cognome, Nome, Comune e i dati di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate dai soggetti previsti dall'art.14 della L. n.53/1990 e successive modificazioni, con le modalità di cui al 2° comma dell'art.21 del D.P.R. n.445/2000.
4. La raccolta delle firme deve essere conclusa col deposito dei relativi atti presso l'ufficio del Segretario Generale, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12,00 del novantesimo giorno successivo a quello stabilito nella deliberazione consiliare di ammissione del referendum, a pena di irricevibilità. Qualora il termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del primo giorno non festivo successivo. I presentatori devono dichiarare, all'atto del deposito degli atti, il numero delle firme raccolte.
5. Il Segretario Generale, entro 10 (dieci) giorni, dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per i referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

6. La commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione rimette gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum nella prima sessione annuale successiva, a' sensi del precedente art.12.,

CAPO IV - PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 17 - Norme generali

- 1) Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
- 2) Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nel Registro della Popolazione Residente nel Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età, e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art.2 del D.P.R. n.223/1967.
- 3) La ripartizione del Comune in sezioni elettorali (di norma coincidenti con quelle esistenti nel Comune), la scelta dei luoghi di riunione come pure il finanziamento della spesa necessaria presunta e l'organizzazione del referendum, sono disciplinati nella delibera del Consiglio Comunale di ammissione del Referendum stesso.
- 4) Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale elettorale.
- 5) La Commissione di cui al 3° comma del precedente art.15, verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della Legge, dello statuto comunale e del presente regolamento.

Art. 18 - Indizione del referendum

- 1) Il Referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 15 comma 7 del presente regolamento.
- 2) Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori del Referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i Referendum, all'ufficio del Segretario Generale, all'ufficio comunale elettorale. Comunicazione dell'indizione dei Referendum viene inviata, per quanto di competenza, al Prefetto.

- 3) Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a. il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione;
 - b. il giorno e l'orario della votazione;
 - c. le modalità di votazione;
 - d. l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato o nella tessera elettorale;
 - e. il quorum dei partecipanti necessario per la validità dei Referendum.
- 4) Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più quesiti referendari, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun Referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
- 5) Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie sufficienti a garantire la massima diffusione su tutto il territorio comunale. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la suddetta.
- 6) Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 19 - Chiusura delle operazioni referendarie

- 1) Nel caso in cui, prima dello svolgimento del Referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i Referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 2) Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i Referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3) Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i Referendum, al Comitato dei Promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti, comunicati stampa ai giornali locali e in tutte le altre forme ritenute opportune.

CAPO V - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 20 - Organizzazione e procedure di votazione

- 1) L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario generale, coadiuvato dal Capo Settore III° - SS.DD. e Fiscalità Comunale e dal responsabile del Servizio elettorale comunale, i quali si avvalgono del personale comunale nominato, con apposito provvedimento, a far parte dell'ufficio elettorale e il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
- 2) La Segreteria Generale e l'ufficio elettorale predispongono tempestivamente il calendario di tutte le operazioni di consultazione ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 21- I certificati elettorali

- 1) Qualora non fosse possibile utilizzare per la votazione, la tessera elettorale, i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice il Referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
- 2) I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 22 - L'Ufficio di Sezione

- 1) Ciascun ufficio di Sezione per il Referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
- 2) Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti di tempo in tempo per le consultazioni referendarie nazionali. Il compenso viene stabilito nella misura base, qualunque sia il numero dei quesiti referendari.
Detto onorario è da considerare come rimborso spese fisso, forfettario e onnicomprensivo.
- 3) L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione e al pomeriggio del sabato antecedente.

- 4) Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione per i referendum procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori compresi nell'albo di cui alla L.30.04.1999, n.120.
- 5) Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco designa i presidenti dei seggi elettorali scegliendoli dall'albo delle persone idonee a tale ufficio predisposto per la Corte d'Appello. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della Legge 21.03.1990, n.53

Art. 23 - Organizzazione ed orario delle operazioni

- 1) La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna Sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30.03.1957, n.361.
- 2) L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16 del giorno precedente a quello della votazione. Dalle ore 16 alle ore 17 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della Sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
- 3) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende Referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Coordinatore del Comitato dei promotori e un rappresentante del Comitato contrario al quesito referendario se ed in quanto costituito, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario generale o da un altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
- 4) Le schede per il Referendum, di carta consistente, di tipo unico ed identico colore, sono fornite dal Comune con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dai precedenti articoli 14 e 15 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più Referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
- 5) Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. La vidimazione delle schede è effettuata subito dopo la consegna del materiale il giorno prima di quello fissato per le votazioni. Le operazioni di voto hanno inizio nel giorno fissato per le votazioni non oltre le ore 8,00.

- 6) L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (SI o NO), nel rettangolo che le contiene.
- 7) Le votazioni si concludono alle ore 20,00. Sono ammessi a votare elettori a quel momento presenti in sala.
- 8) Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi pliche sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune.

Art. 24 - Determinazione dei risultati dei Referendum

- 1) Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per i Referendum composto dai membri dell'ufficio elettorale della 1^a Sezione, coadiuvati dal Segretario Generale, dal Capo Settore III^o SS.DD. - Fiscalità Comunale e dal Responsabile Servizio elettorale comunale.
- 2) L'Ufficio Centrale per i Referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a. a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità del referendum come previsto dall'art. 27;
 - b. al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c. alla determinazione e proclamazione dei risultati del/dei Referendum.
- 3) Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale dei Referendum si svolgono in adunanza pubblica.
- 4) Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per i Referendum, viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei Promotori, dal Comitato contrario al quesito referendario - se ed in quanto costituito - e dagli elettori presenti alle operazioni.
- 5) L'Ufficio Centrale per i Referendum, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco e al Segretario generale.
- 6) Il Sindaco provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio Centrale per i Referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a. ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;

- b. ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del Referendum ed ai Capigruppo di copia dei verbali dell'Ufficio Centrale per i referendum;
 - c. al Comitato dei Promotori, al Comitato contrario al quesito referendario - se costituito, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio Centrale per i referendum.
- 7) Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio Centrale per i Referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il Responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del Referendum, dei verbali delle Sezioni, dell'Ufficio Centrale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
- 8) Copia dei verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale per i Referendum viene pubblicata a cura del Segretario Generale all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

CAPO VI - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 25 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

- 1) La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione e si conclude quarantotto ore prima della data della votazione stessa.
- 2) La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai gruppi consiliari comunali, ai Comitati dei promotori e ai Comitati contrari al quesito referendario, se costituiti, che, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del manifesto di indizione del Referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla segreteria generale.
- 3) Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
- 4) Gli spazi saranno individuati, delimitati ed assegnati secondo l'ordine di presentazione della richiesta, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del Sindaco, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.

- 5) Entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
- 6) E' garantita parità di prerogative, posizione e spazi elettorali al Comitato dei Promotori come al Comitato contrario al quesito referendario, se costituito.
- 7) Durante il periodo di propaganda l'utilizzo autorizzato delle sale pubbliche comunali e l'occupazione di suolo pubblico autorizzata per banchetti e/o manifestazioni è gratuita.

Art. 26 - Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni

- 1) Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della L.04.04.1956, n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della L.24.04.1975, n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
- 2) Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art.9 della L.04.04.1956, n.212, nel testo sostituito dall'art.8 della L.24.04.1975, n.130.

CAPO VII - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 27 - Effetti del Referendum e Provvedimenti del Consiglio Comunale

- 1) Il Referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 30% del corpo elettorale.
- 2) Alla prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati e, comunque, entro 60 giorni, il Sindaco scrive all'O.d.G. del Consiglio Comunale la discussione sull'esito del Referendum.
- 3) Entro il termine di cui sopra, il Consiglio Comunale delibera sulla questione sottoposta a Referendum, adottando i relativi atti di indirizzo.
- 4) Qualora ritenga di non recepire le indicazioni referendarie, il Consiglio Comunale deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, contenente adeguata motivazione.

Art. 28 - Informazione dei cittadini

- 1) Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e comunicati stampa ai giornali locali.
- 2) Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto dei Referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorno dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori e al rappresentante del Comitato contrario al quesito referendario, se costituito.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Scheda per il Referendum

- 1) Il fac-simile della scheda per il Referendum, distinto come allegato A), costituisce parte integrante del presente regolamento.
- 2) E' riprodotto in formato cm 15x25, secondo le modalità di cui al precedente art. 23 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 30 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di Controllo, in conformità all'art.134 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000.

ALLEGATO "A"

PARTE INTERNA

REFERENDUM CONSULTIVO

Volete: _____

SI

NO

PARTE ESTERNA

COMUNE DI _____

sigla Ufficio Sezione
